

PS12626 - PAMPLING ITALIA-CREDIT CARD SURCHARGE

Provvedimento n. 31260

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 giugno 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la comunicazione del 19 ottobre 2023, con la quale è stato avviato il procedimento PS12626 nei confronti di Pampling Italia S.r.l.;

VISTA la comunicazione del 1° febbraio 2024, con la quale è stata integrata la comunicazione di avvio del procedimento PS12626 nei confronti della Società República Gráfica SL;

VISTA la propria decisione del 5 marzo 2024, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione dell'integrazione soggettiva del procedimento, della necessità di procedere alla valutazione degli impegni presentati dai Professionisti in data 20 febbraio 2024 e di assicurare un adeguato contraddittorio alle Parti;

VISTA la propria decisione del 7 maggio 2024, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, in considerazione della necessità di esaminare le risultanze in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento in questione;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. Pampling Italia S.r.l. (C.F. e P. IVA 04856270287), in qualità di professionista (di seguito, "Professionista" o "Pampling"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del consumo, avente sede a Padova, attiva nella vendita di magliette e felpe a marchio Pampling. Pampling, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ha realizzato ricavi per oltre 4 milioni di euro¹.

2. República Gráfica SL (NIF B-91731273²) in qualità di professionista (di seguito, "República Gráfica" e, insieme a Pampling, "Professionisti"), ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo, avente sede legale a Siviglia (Spagna) e operante nel campo della progettazione e commercializzazione di capi tessili di moda, sia di marchi propri che di terzi. È attiva nella vendita di magliette e felpe a marchio Pampling attraverso il sito web <https://www.pampling.com>. República Gráfica, sulla base del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, ha realizzato ricavi per oltre 7 milioni di euro³.

II. LA CONDOTTA OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento ha a oggetto la condotta attribuita a Pampling e República Gráfica, a danno dei consumatori, a partire dal 21 aprile del 2022⁴, consistente nell'introduzione, con riferimento al territorio italiano, di un costo aggiuntivo, a carico del consumatore, legato al mezzo di pagamento utilizzato per gli acquisti *online*, effettuati sul sito web <https://www.pampling.com> (di seguito, "Portale E-commerce").

4. In particolare, sulla base di una segnalazione pervenuta⁵, è emerso che sul sito *internet* in questione venivano richieste, in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto di una maglietta, le spese di commissione per il pagamento tramite PayPal (1 euro), a carico del consumatore.

¹ [Cfr. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e doc. n. 10.]

² [Numero di identificazione fiscale europeo.]

³ [Cfr. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e doc. n. 14.]

⁴ [Cfr. docc. nn.10 e 12.]

⁵ [Cfr. doc. n. 1.]

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

5. Sulla base delle informazioni acquisite in atti⁶ e, in particolare, delle informazioni contenute nella segnalazione indicata⁷, in data 19 ottobre 2023 è stato comunicato a Pampling l'avvio del procedimento istruttorio PS12626⁸, per verificare la sussistenza di una condotta in possibile violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo in relazione alla previsione da parte del Professionista di un sovrapprezzo a carico del consumatore in caso di pagamento tramite PayPal (c.d. *credit card surcharge*).
6. In data 29 novembre 2023, sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul web relativamente ai profili contestati a Pampling e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web⁹.
7. In data 15 dicembre 2023, è stata comunicata a Pampling la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma I, del Regolamento¹⁰.
8. In data 12 gennaio 2024, è pervenuta, da parte di Pampling, una memoria difensiva con la quale la società, oltre a rispondere alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento, ha motivato la propria estraneità alla condotta contestata, rappresentando che il Portale *E-commerce* è di proprietà della controllante República Gráfica che lo gestisce in esclusiva e che è, quindi, il soggetto che ha richiesto la commissione in esame. Pampling ha, altresì, rappresentato la disponibilità di República Gráfica a presentare impegni per superare la contestazione dell'Autorità¹¹.
9. In data 1° febbraio 2024, è stata inviata a Pampling e a República Gráfica la comunicazione di riapertura della fase istruttoria e di estensione soggettiva della comunicazione di avvio del procedimento nei confronti di República Gráfica¹².
10. In data 20 febbraio 2024, sono pervenute la risposta alla richiesta di informazioni formulata nell'ambito della comunicazione di integrazione del procedimento, la memoria difensiva e una proposta di impegni¹³, integrati in data 14 marzo 2024¹⁴ e rigettati dall'Autorità il successivo 28 marzo 2024¹⁵.
11. In data 21 marzo e 22 aprile 2024, sono stati eseguiti rilievi d'ufficio sul Portale *E-commerce* relativamente ai profili contestati ai Professionisti e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine web¹⁶.
12. In data 29 marzo 2024, è stata comunicata ai Professionisti la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento¹⁷.
13. In data 23 aprile 2024, è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito, anche "AGCOM"), ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo e dell'articolo 16, commi 3 e 4, del Regolamento¹⁸ che è pervenuto in data 20 maggio 2024¹⁹.

2) Le evidenze acquisite

14. Nella denuncia pervenuta all'Autorità, il segnalante ha rappresentato che, all'atto del pagamento di un prodotto acquistato sul Portale *E-commerce*, solo in caso di scelta di PayPal come strumento di pagamento, sarebbe indicato l'importo di 1 euro a titolo di spesa di commissione²⁰.
15. Sulla base dei rilievi d'ufficio e di quanto dichiarato dai Professionisti stessi, le spese di commissione di 1 euro per il pagamento tramite il servizio PayPal sono state introdotte sul Portale *E-commerce* dal 21 aprile 2022, senza apportare variazioni nel tempo. Non erano, invece, previste spese di commissione per le altre modalità di pagamento (carta di credito e carta prepagata e bonifico bancario)²¹.

⁶ [Cfr. doc. n. 2.]

⁷ [Cfr. doc. n. 1.]

⁸ [Cfr. doc. n. 4.]

⁹ [Cfr. doc. n. 6.]

¹⁰ [Cfr. doc. n. 7.]

¹¹ [Cfr. doc. n. 10.]

¹² [Cfr. doc. n. 11.]

¹³ [Cfr. doc. n. 12.]

¹⁴ [Cfr. doc. n. 14.]

¹⁵ [Cfr. doc. n. 16.]

¹⁶ [Cfr. doc. n. 15.]

¹⁷ [Cfr. docc. nn. 17 e 20.]

¹⁸ [Cfr. doc. 21.]

¹⁹ [Cfr. doc. n. 24.]

²⁰ [Cfr. doc. n. 1.]

²¹ [Cfr. docc. 2, 6 e 10.]

16. Dopo l'avvio del procedimento, in data 9 gennaio 2024, i Professionisti hanno provveduto alla disabilitazione del *credit card surcharge* in caso di pagamento tramite PayPal degli acquisti effettuati sul Portale *E-commerce* dai consumatori residenti o domiciliati in Italia²².

17. Il numero di transazioni effettuate sul portale in questione dai consumatori residenti o domiciliati in Italia con il servizio Paypal, nel periodo 21 aprile 2022-9 gennaio 2024, è stato pari a *[5.000-50.000]*^{*}, per un importo complessivo delle commissioni pari a *[5.000-50.000]* euro²³.

3) Le argomentazioni dei Professionisti

18. Nella memoria difensiva del 12 gennaio 2024²⁴, i Professionisti hanno rappresentato l'assoluta estraneità di Pampling ai fatti contestati. È stato precisato, infatti, che il Portale *E-commerce* è di proprietà e gestione esclusiva dalla società spagnola República Gráfica che è anche fornitrice dei beni in vendita.

19. I contratti di vendita *online* dei prodotti a marchio "Pampling" sono sottoscritti dagli utenti del Portale *E-commerce*, da un lato, e dalla sola società República Gráfica, in qualità di "fornitore dei beni", dall'altro come comproverebbero le ricevute fiscali relative ai prodotti acquistati sul Portale stesso che risultano emesse esclusivamente da República Gráfica. I ricavi di Pampling derivano, invece, solo dalla vendita delle magliette a marchio Pampling effettuate nei punti vendita siti sul territorio italiano.

20. I Professionisti hanno anche affermato che "*l'attuale politica dei prezzi sul Portale E-commerce è stata introdotta in data 21 aprile 2022*", senza attuare modifiche nel tempo.

21. Nella memoria difensiva del 20 febbraio 2024²⁵, i Professionisti hanno dichiarato l'avvenuta rimozione, a partire dal 9 gennaio 2024, della condotta contestata, attraverso l'eliminazione della commissione di 1 euro applicata in caso di pagamenti effettuati sul Portale *E-commerce* tramite Paypal.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

22. Poiché la condotta oggetto del presente provvedimento è stata diffusa tramite *internet*, il 23 aprile 2024 è stato richiesto il parere all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del consumo e dell'articolo 16, comma 3 e 4, del Regolamento²⁶.

23. L'AGCOM, con parere pervenuto il 20 maggio 2024, ha ritenuto che *internet* costituisca un mezzo di comunicazione idoneo a influenzare la diffusione della condotta oggetto di istruttoria²⁷.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

24. Prima di entrare nel merito della valutazione, è necessario precisare che la condotta oggetto del presente provvedimento non è imputabile a Pampling, in considerazione degli elementi forniti dai Professionisti con le memorie difensive. Infatti, solo la società spagnola República Gráfica risulta proprietaria del Portale *E-commerce*, su cui vengono effettuati gli acquisti *online* delle magliette a marchio Pampling soggetti all'applicazione di un *credit card surcharge* di 1 euro in caso di acquisto tramite PayPal. Pertanto, la società spagnola República Gráfica deve essere riconosciuta come l'unico soggetto a cui imputare la condotta oggetto del presente procedimento.

25. Il procedimento in esame concerne l'illiceità della condotta posta in essere da República Gráfica consistente nella previsione a carico del consumatore di un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento da quest'ultimo prescelto (c.d. *credit card surcharge*), in contrasto con l'articolo 62 del Codice del consumo. Dalle evidenze acquisite nel corso del procedimento risulta che República Gráfica abbia imposto al consumatore di sostenere spese di commissione per l'utilizzo dello specifico strumento di pagamento costituito da PayPal.

26. Tale condotta integra una violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo, che espressamente prevede che i professionisti "*non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti*". Il divieto di cui al richiamato articolo 62 prescinde dalla natura e/o qualifica del sovrapprezzo richiesto dal venditore, essendo vietata qualunque differenziazione del prezzo del bene/servizio in funzione della scelta del consumatore tra i diversi strumenti di pagamento.

27. República Gráfica ha, del resto, sostanzialmente riconosciuto di aver violato il Codice del consumo, attuando la condotta contestata dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024, data in cui è stato eliminato dal Portale *E-commerce* l'addebito di un *credit card surcharge* in caso di pagamento degli acquisti *on line* con PayPal. Non sono state

²² [Cfr. doc. 12.]

^{*} [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

²³ [Ibidem.]

²⁴ [Cfr. doc. n. 10.]

²⁵ [Cfr. doc. n. 12.]

²⁶ [Cfr. doc. n. 21.]

²⁷ [Cfr. doc. n. 24.]

presentate da República Gráfica argomentazioni difensive a giustificazione dell'addebito al consumatore di tale spesa supplementare.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

28. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la condotta scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista.

29. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

30. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame: (i) della dimensione economica della società República Gráfica, preso atto (dai dati disponibili e, in particolare, dalla documentazione fiscale allegata dal Professionista) che i ricavi della Società per il 2022 ammontano a oltre 7 milioni di euro²⁸. Si considera, altresì, il fatto che il *credit card surcharge* addebitato, ai consumatori residenti o domiciliati in Italia nel periodo dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024, in caso di pagamento tramite PayPal degli acquisti effettuati sul Portale *E-commerce* è stato complessivamente pari a [5.000-50.000] euro²⁹; ii) della natura della violazione che si presta a pregiudicare l'obiettivo unionale di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti; iii) della diffusione della condotta e, in particolare, del fatto che l'impresa opera nel settore dell'abbigliamento anche attraverso il sito *web* e, dunque, promuove e consente l'acquisto dei propri prodotti tramite un mezzo suscettibile di raggiungere potenzialmente un numero considerevole di consumatori.

31. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la condotta è stata posta in essere nel periodo dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024³⁰.

32. Sulla base di tali elementi e al fine di assicurare alla sanzione efficacia deterrente, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a República Gráfica SL nella misura pari a 40.000 € (quarantamila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la condotta in esame consistente nella previsione e applicazione di costi per l'uso di determinati strumenti di pagamento, risulta in violazione dell'articolo 62 del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la condotta descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società República Gráfica SL, in qualità di proprietaria del Portale *E-commerce* <https://www.pamplimg.com>, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una condotta in violazione dell'articolo 62 del Codice del Consumo e ne vieta la reiterazione;

b) di irrogare a República Gráfica SL una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 € (quarantamila euro).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

²⁸ [Cfr. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e doc. n. 90.]

²⁹ [Cfr. doc. n. 12.]

³⁰ [Cfr. docc. nn. 10 e 12.]

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli